

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07792/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7792 del 2024, proposto da Francesca Sirianni, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la Commissione esaminatrice d'esame, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Gaetano Morrone, Cataldo Bevacqua, Mariachiara Chiodo, Francesca Iannazzo e Maria Francesca Zimmaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- dell'Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- dell'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale

dell'Amministrazione resistente,

con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla

prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;

- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

- dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, ove dovesse

ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- dell'art. 6, lett. b), punto 2, del bando di concorso, nella parte in cui prevede "Il titolo di studio che

sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio";

- di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei

candidati e di attribuzione del punteggio;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi

dell'odierna parte ricorrente;

per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

previo sollevamento della questione di costituzionalità e/o per la disapplicazione - del comma 11, dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che "[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;

nonché per l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ);

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati censurando le valutazioni della Commissione d'esame sotto molteplici profili.

In particolare, si contesta:

- il mancato riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale) inserito dalla ricorrente nella sezione errata del *format* di domanda;
- il mancato riconoscimento di un punteggio complessivo pari a 30,875 punti per i titoli dichiarati in domanda;
- la mancata assegnazione di due punti ulteriori per la laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, da considerarsi titolo superiore rispetto alla laurea triennale;
- l'irragionevolezza dell'art. 6, comma 3, lett. a) del bando nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio relativo al titolo di laurea per l'accesso laddove sia conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, con richiesta di attribuzione del medesimo beneficio anche in caso di titolo conseguito oltre detto termine; in subordine, chiede sollevarsi la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021;
- la mancata pubblicazione della graduatoria finale comprensiva di tutti i candidati idonei.

Ritenuto che, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente

fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, sussista il *fumus boni iuris* limitatamente alla domanda di riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale) in quanto il titolo risulta puntualmente indicato nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del *format* nulla più che una mera irregolarità – e, come tale, è valutabile a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio;

Ritenuto, di contro, che non sussista il *fumus boni iuris* in relazione agli ulteriori motivi di ricorso.

In particolare:

- la doglianza relativa al punteggio complessivo per i titoli dichiarati in domanda è infondata, in quanto la Commissione ha correttamente attribuito alla candidata 30,125 punti, in luogo dei 30,875 punti richiesti, in ragione del possesso di un Master di II livello in Criminologia Clinica erroneamente indicato quale titolo di specializzazione (con corretta attribuzione per tale titolo di 0,75 punti e non di 1,50 punti come richiesto);
- è altresì infondata la doglianza di parte ricorrente avente ad oggetto l’omessa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi per il possesso del titolo di laurea di secondo livello dalla stessa posseduto ed utilizzato per l’accesso al concorso, non potendo il titolo in questione, dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso, considerarsi alla stregua di un titolo “ulteriore” valutabile ai fini dell’assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall’articolo 6 comma 3 lettera b) del bando, nè la parte ricorrente ha comunque dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea (cfr. ord. TAR Lazio, IV ter, 11 luglio 2024, n. 3130 e ord.3546 del 2 agosto 2024);
- la richiesta di attribuzione del raddoppio del punteggio relativo al titolo di laurea per l’accesso conseguito a distanza di oltre sette anni dal termine di presentazione della domanda è infondata in quanto in contrasto con la *lex specialis*; quanto alla dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 80/2021,

convertito in legge n. 113/2021, giova evidenziare che la possibilità, sancita dal legislatore, di prevedere l'aumento fino al doppio del punteggio previsto per il voto di laurea, in caso di conseguimento del titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, persegue la finalità, in linea con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, comma 2, della Carta Costituzionale, di rimuovere gli ostacoli che possano pregiudicare l'accesso dei candidati più giovani ai posti di lavoro messi a concorso; la previsione mira infatti a consentire ai neo laureati, peraltro sulla base di un criterio meritocratico rapportato al voto di laurea, di concorrere con chi, avendo conseguito la laurea in anni più addietro, ha potuto, *medio tempore*, godendo di un maggiore spazio temporale, acquisire ulteriori titoli post laurea (master, diploma di specializzazione, dottorato) per i quali il bando del concorso per cui è contenzioso prevede specifici punteggi che i laureati nel settennio antecedente il concorso potrebbero non avere avuto il tempo di conseguire; tanto al fine di avvicinare le *chances* competitive dei neolaureati a quelle di quanti abbiano terminato il proprio percorso universitario in epoca più risalente ed in tal modo assicurare che anche i più giovani, pur avendo, per evidenti ragioni di età, un *curriculum* formativo meno completo, possano accedere nei ruoli della Pubblica Amministrazione;

- è infine infondato il motivo di ricorso con cui si censura la mancata pubblicazione della graduatoria di tutti gli idonei, atteso che la pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico, con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori, è conforme all'art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria;

Ritenuto, pertanto, che dalla parziale fondatezza della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente discenda l'obbligo per le amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di riconoscere alla candidata la riserva discendente dal summenzionato titolo ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le

conseguenti ulteriori determinazioni;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate, in ragione della parziale fondatezza del *fumus boni iuris*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;

- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la discussione l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO